



## Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

Data 30/4/2016

Sessione ordinaria

Atto N. 31

**OGGETTO: Modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a valere dal 1° gennaio 2016.**

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze

oggi 30 aprile 2016 alle ore 15.43

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PUCCIA Concetto	X		CAVALLINO Vincenzo	X	
SCUCCES Giovanni		X	D'ANTONA Vito	X	
CASTELLO Ivana	X		CARUSO Andrea		X
SPADARO Giovanni		X	ARMENIA Pietro		X
CERRUTO Carmelo	X		ARENA Elisa		X
POLINO Michele		X	CAPPELLO RIZZARELLO Giovanni		X
MINIOTO Carmela	X		GRASSICCIA Giuseppe	X	
STRACQUADANIO Giuseppe		X	BELLUARDO Giorgio	X	
FALCO Giorgio	X		RIZZA Andrea		X
COVATO Giovanni Piero	X		GARAFFA Ignazio	X	
GIARRATANA Luigi		X	FLORIDIA Rita	X	
LOREFICE Pietro	X		GIANNONE Lorenzo	X	
GUGLIOTTA Salvatore		X	COLOMBO Michele		X
ABBATE Mario	X		MODICA Antonio		X
RIZZA Giovanni	X		RUFFINO Ippolito		X

Presenti n. 16 Assenti n. 14
---------------------------------

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la I<sup>a</sup> convocazione il dott. Ignazio Roberto Garaffa, Presidente, assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata PUBBLICA

<p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;</p> <p><b>ESPRIME</b></p> <p>Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.</p> <p>Modica, 19 APRILE 2016</p> <p>Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del III Settore rag. Giovanni Blanco</p>	<p><b>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</b></p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione; Vista la Legge Regionale 11 dicembre 1991, n. 48;</p> <p><b>ESPRIME</b></p> <p>Parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile</p> <p>Modica, 19 APRILE 2016</p> <p>Il Responsabile di Ragioneria Il Responsabile del II Settore</p>
---	--

Si passa al 2° punto all' o.d.g. relativo alle Modifiche al “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)” a valere dal 1° gennaio 2016.

Il presidente legge il testo e chiede alla P.O. ed all'Assessore di intervenire.

L'assessore Giannone spiega che nel nuovo regolamento si stanno recependo le variazioni da normativa nazionale, unico aspetto in più consentire al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso lunghissimo.

Il consigliere D'Antona chiede cosa autonomamente l'Ente stia inserendo e se sia possibile attuare la maxi rateizzazione anziché il ravvedimento operoso.

La P.O. Blanco spiega che non è possibile perché non si possono attuare le rateizzazioni in quanto tributi statali.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente ritiene chiusa la discussione e passa alla votazione del punto:

Puccia Concetto assente, Scucces Giovanni assente, Castello Ivana assente, Spadaro Giovanni astenuto, Cerruto Carmelo astenuto, Polino Michele astenuto, Minioto Carmela favorevole, Stracquadanio Giuseppe assente, Falco Giorgio favorevole, Covato Giovanni Piero favorevole, Giarratana Luigi favorevole, Lorefice Pietro favorevole, Gugliotta Salvatore assente, Abbate Mario favorevole, Rizza Giovanni favorevole, Cavallino Vincenzo assente, D'Antona Vito astenuto, Caruso Andrea assente, Armenia Pietro assente, Arena Elisa favorevole, Cappello Rizzarello Giovanni favorevole, Grassiccia Giuseppe favorevole, Belluardo Giorgio favorevole, Rizza Andrea assente, Garaffa Ignazio astenuto, Florida Rita favorevole, Giannone Lorenzo favorevole, Colombo Michele assente, Modica Antonio favorevole, Ruffino Ippolito assente.

Con 14 voti favorevoli e 5 astenuti la deliberazione viene approvata.

Viene chiesta l'immediata esecutività del punto.

Si procede alla votazione:

Puccia Concetto assente, Scucces Giovanni assente, Castello Ivana assente, Spadaro Giovanni astenuto, Cerruto Carmelo astenuto, Polino Michele astenuto, Minioto Carmela favorevole, Stracquadanio Giuseppe assente, Falco Giorgio favorevole, Covato Giovanni Piero favorevole, Giarratana Luigi favorevole, Lorefice

Pietro favorevole, Gugliotta Salvatore assente, Abbate Mario favorevole, Rizza Giovanni favorevole, Cavallino Vincenzo assente, D'Antona Vito astenuto, Caruso Andrea assente, Armenia Pietro assente, Arena Elisa favorevole, Cappello Rizzarello Giovanni favorevole, Grassiccia Giuseppe favorevole, Belluardo Giorgio favorevole, Rizza Andrea assente, Garaffa Ignazio astenuto, Florida Rita favorevole, Giannone Lorenzo favorevole, Colombo Michele assente, Modica Antonio favorevole, Ruffino Ippolito assente.

Con 14 voti favorevoli e 5 astenuti viene approvata l'esecuzione immediata dell'atto di seguito riportato:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702, della citata Legge n. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTI:

- il D.M. 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo;

- il D.M. 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il Ministro dell'Interno ha decretato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la sospensione "... delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."

PRESO ATTO che detta disposizione, a norma del medesimo comma 26, secondo periodo, precisa che detta sospensione : " ... non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

RICHIAMATA la deliberazione n. 58 del 14 luglio 2013 con la quale il Consiglio Comunale ha adottato il piano di riequilibrio pluriennale 2012-2021 ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato con la deliberazione Consiliare n. 7 del 24 gennaio 2014 e, infine, modificato con provvedimento n. 86 del 1° settembre 2014, approvato, con prescrizioni, dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana nella seduta del 7 ottobre 2015;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione Consiliare n. 75 del 15 luglio 2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)";
- la deliberazione Consiliare n. 64 del 30 settembre 2015 avente ad oggetto "Modifiche del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)";

RILEVATO che si rende necessario apportare talune modifiche dovute anche alle intervenute novazioni normative in materia di tributi locali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) e nello specifico gli articoli interessati sono i seguenti come meglio specificato nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta:

- "Capo I - disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)":
- articolo 5 "Sanzioni e interessi", inserire il comma 7-ter;
- articolo 10 "Decorrenza ed efficacia del Regolamento", inserire la lettera mm) al comma 7;
- "Capo II - disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)":
- articolo 12 "Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta", inserire il comma 1-bis;
- articolo 13 "Presupposto impositivo", abrogare il comma 2-bis, inserire la lett. d-ter) al comma 3;
- articolo 21 "Esenzioni", inserire il comma 1-bis;
- articolo 23 "Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali", sostituire il comma 4;
- articolo 27 "Versamenti", modificare il comma 3;
- "Capo III - disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)":
- articolo 28 "Presupposto della tassa", sostituire il comma 1;
- articolo 30 "Soggetto passivo", sostituire il comma 1, inserire il comma 1-bis, modificare il comma 5;
- articolo 32 "Determinazione dell'aliquota e dell'imposta", inserire i commi 2-bis e 2-ter;
- "Capo IV - disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)":
- articolo 43 "Utenze domestiche – categorie ed occupanti", inserire il comma 3-ter;
- articolo 48 "Riduzione tariffarie per utenze domestiche", sostituire la lettera f-bis del comma 1, aggiungere il comma 3-bis;

TENUTO CONTO che il regolamento con le modifiche di cui sopra ed esplicitate nell'unito documento entra in vigore il 01 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 14 aprile 2016 avente ad oggetto: “*Modifiche al “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” a valere dal 1° gennaio 2016.*”;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO l'OREL;

VISTA la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*”;

VISTO l’art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).*”;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 26 aprile 2016, prot. n. 22321;

VISTI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

## DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) DI APPROVARE le modifiche del “*Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)*” relative agli articoli di seguito elencati e specificati nell'unito documento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- “*Capo I - disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)*”;
- articolo 5 “*Sanzioni e interessi*”, inserire il comma 7-ter;
- articolo 10 “*Decorrenza ed efficacia del Regolamento*”, inserire la lettera mm) al comma

7;

- “*Capo II - disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)*”:

- articolo 12 “*Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta*”, inserire il comma 1-bis;

- articolo 13 “*Presupposto impositivo*”, abrogare il comma 2-bis, inserire la lett. d-ter) al comma 3;
- articolo 21 “*Esenzioni*”, inserire il comma 1-bis;
- articolo 23 “*Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali*”, sostituire il comma 4;
- articolo 27 “*Versamenti*”, modificare il comma 3;
- “Capo III - *disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)*”:
- articolo 28 “*Presupposto della tassa*”, sostituire il comma 1;
- articolo 30 “*Soggetto passivo*”, sostituire il comma 1, inserire il comma 1-bis, modificare il comma 5;
- articolo 32 “*Determinazione dell’aliquota e dell’imposta*”, inserire i commi 2-bis e 2-ter;
- “Capo IV - *disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*”:
- articolo 43 “*Utenze domestiche – categorie ed occupanti*”, inserire il comma 3-ter;
- articolo 48 “*Riduzione tariffarie per utenze domestiche*”, sostituire la lettera f-bis del comma 1, aggiungere il comma 3-bis;

2) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento con le superiori modifiche, entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3) DI PROCEDERE, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento del testo nel “*Portale del federalismo fiscale*”, che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero.

4) DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta  
Dott. Ignazio Roberto Garaffa

Il Consigliere anziano della Seduta  
Sig. Puccia Concetto

Il Segretario Generale  
Dott. Giampiero Bella

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Burderi Gianluca, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 3 MAG. 2016 al 18 MAG. 2016, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale



# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

MODIFICHE  
a valere dal 1° gennaio 2016

Capo I  
L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 5  
SANZIONI ED INTERESSI

Inserire il comma 7-ter:

*"7-ter. La sanzione è ridotta secondo le modalità di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche ed integrazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza."*

Si richiama l'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica").  
"Articolo 50

*Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali*

*1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera b, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili."*

Articolo 10  
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Inserire al comma 7 la lettera mm):

*"mm) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).»."*



## Capo II

### L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

#### Articolo 12

#### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Inserire il comma 1-bis:

*"1-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1, è ridotta al 75 per cento."*

(art. 1, comma 53, della Legge n. 208/2015 che inserisce il comma 6-bis all'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

#### Articolo 13

#### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Abrogare il comma 2-bis:

*"2-bis. Per i terreni agricoli è, altresì, prevista la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 limitatamente a quelli ricadenti nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9, e solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ovvero posseduti da CD o IAP e dati in fitto/comodato ad altri CCDD o IIAAPP, anch'essi iscritti nella previdenza agricola."*

(art. 1, comma 13, lett. c), della Legge n. 208/2015 che ha abrogato i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34)

Inserire la lettera d-ter) al comma 3:

*"3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale (art. 13 del Decreto-legge n. 201/2011):*

....

*d-ter) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica."*

(art. 1, comma 15, della Legge n. 208/2015 che integra l'articolo 13, comma 2, lettera a), del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)



## Articolo 21 ESENZIONI

Inserire il comma 1-bis:

*"1-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) avente ad oggetto «Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.». Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile."*

(art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

## Articolo 23 ESTENSIONE DELL'ESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

3

Sostituire il comma 4:

*"4. È ridotta la base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."*

(art. 1 comma 10, lett. "b", della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la modifica dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel senso di introdurre al comma 3 la lettera 0a)



Articolo 27  
VERSAMENTI

Modificare il comma 3:

*“3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente salvo che il Comune non abbia già deliberato l’aliquota per l’anno in corso. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ~~21~~ ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.”.*

(art. 1 comma 10, lett. “e”, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la modifica dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel senso di sostituire al comma 13-bis le parole evidenziate)

Capo III  
IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 28  
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

4

Sostituire il comma 1

*“1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”.*

(art. 1, comma 14, lett. b), della Legge n. 208/2015 che modifica l’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013)

Articolo 30  
SOGGETTO PASSIVO

Sostituire il comma 1:

*“1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”.*

Inserire comma 1-bis:

*"1-bis. Sono escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."*

(art. 1, comma 14, lett. b), della Legge n. 208/2015).

#### Articolo 32

### DETERMINAZIONE DELL'ALIUQUOTA E DELL'IMPOSTA

Inserire il comma 2-bis:

*"2-bis. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati l'aliquota è ridotta allo 0,1% con facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento."*

(art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/2015 che modifica l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013).

Inserire il comma 2-ter-:

*"2-ter. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento."*

(art. 1, comma 54, della Legge n. 208/2015 che modifica l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013).

#### Capo IV

### LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

#### Articolo 43

### UTENZE DOMESTICHE -- CATEGORIE ed OCCUPANTI

Inserire il comma 3-bis:

*"3-bis. La presenza di coloro che, pur mantenendo la residenza anagrafica, svolgono attività lavorativa o di studio in altro Comune non è considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che sia presentata apposita dichiarazione corredata di contratto di locazione fiscalmente registrato ed in regola con l'imposta di registro, e temporalmente valido per il periodo indicato nella dichiarazione medesima."*

#### Articolo 48

### RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE



Sostituire la lettera f-bis del comma 1:

*"1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 la TARI è così ridotta:*

*....*

*f-bis): per i nuclei familiari ove è presente un disabile, riduzione del 40% (quaranta per cento) sino alla concorrenza massima di € 250,00 (duecentocinquanta/00), purché si tratti di persona non autosufficiente con necessità di assistenza continua da documentare con certificazione rilasciata dall'ASP ovvero autocertificazione attestante dette condizioni."*

inserire il comma 3-bis:

*"3-bis. Ferma restando la decorrenza di cui al comma 3, le riduzioni richieste in data successiva all'avviso di pagamento in acconto saranno conteggiate nella rata di saldo ad eccezione di quelle che prevedono una percentuale superiore al 30% (trenta per cento) e, in tal caso, per tali utenze si procederà al ricalcolo dell'importo in acconto."*